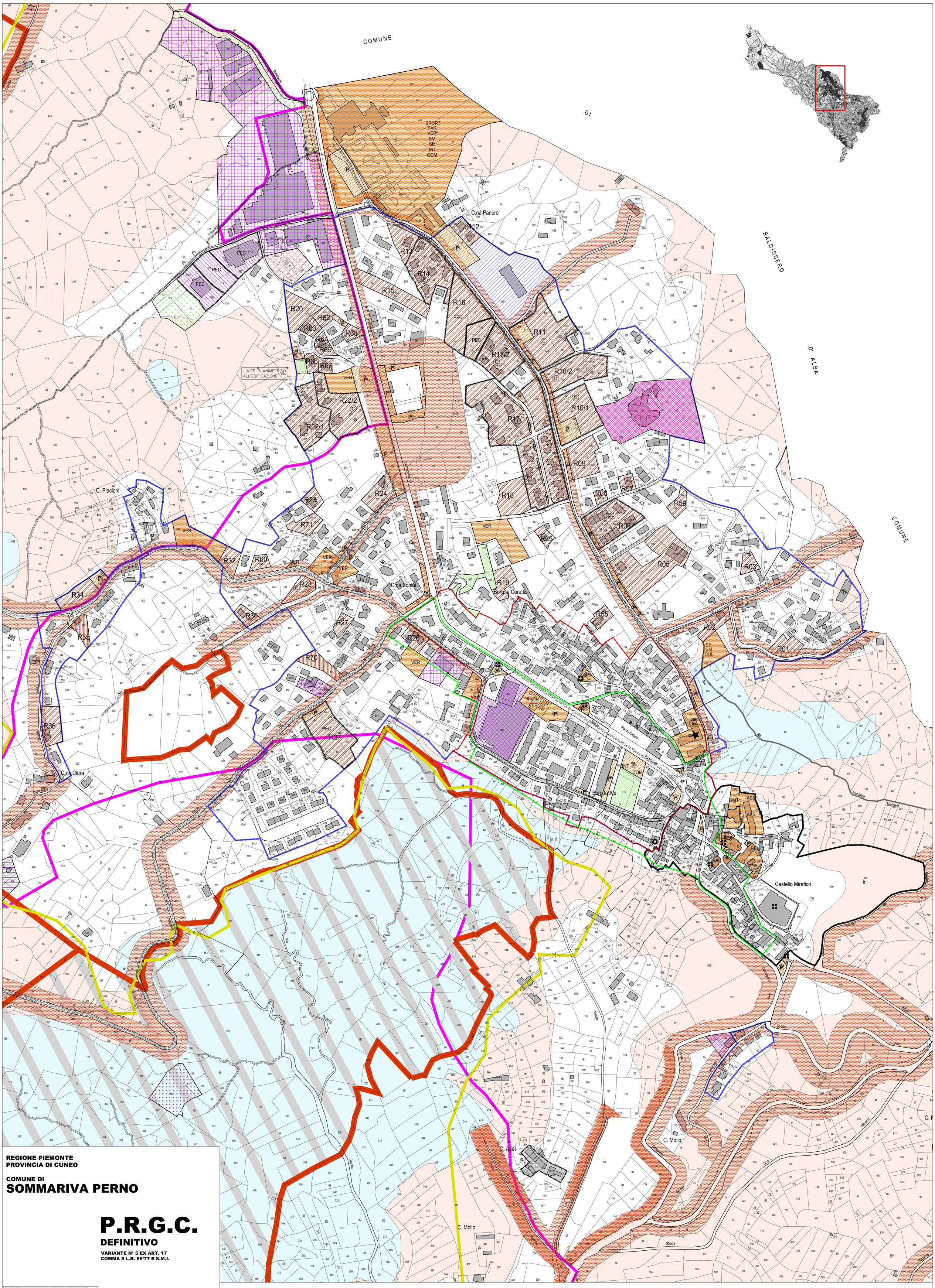

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI
SOMMARIVA PERNO

P.R.G.C.
DEFINITIVO

VARIANTE N° 5 EX ART. 17
COMMA 5 L.R. 56/77 E S.M.I.

ESTREMI DI APPROVAZIONE REGIONALE
D.G.R. N. 9-301 DEL 12/07/2010
PUBBLICAZIONE B.U.R. N. 29 DEL 22/07/2010

OGGETTO: CAPOLUOGO

AGG. CART. CATASTALE	**NOVEMBRE 2025**
SCALA	**1:2000**
DATA	**MARZO 2026**
TAVOLA	**3**

IL PROGETTISTA

studio giardi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LEGENDA

- DELIMITAZIONE CENTRO STORICO
- DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO
- DELIMITAZIONE AREA RESIDENZIALE CONSOLIDATA
- DELIMITAZIONE NUCLEI FRAZIONALI RURALI
- AREE A STANDARDS PER L' ISTRUZIONI, PER ATTREZZATURE RELIGIOSE, CULTURALI, SOCIALI, ASSISTENZIALI, SANITARIE, AMMINISTRATIVE, PARCHI, PER IL GIOCO E LO SPORT
- AREE PER PARCHEGGI
- AREE E FASCE DI RISPETTO
- AREA VERDE PRIVATO DI ARREDO
- INDIVIDUAZIONE FABBRICATO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
- PISTE CICLABILI
- ADDENSAMENTO A1

- Rn — AREE A DISPOSIZIONE PER NUOVE EDIFICAZIONI INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE 0,7 MC/MQ
- Rn — AREE A DISPOSIZIONE PER NUOVE EDIFICAZIONI INDICE DI DENSITA' FONDIARIA 0,5 MC/MQ
- PEC — AREE A DISPOSIZIONE PER NUOVE EDIFICAZIONI CON OBBLIGO DI P.E.C. INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE 0,7 MC/MQ
- C — AREE A DISPOSIZIONE PER NUOVE EDIFICAZIONI CONVENZIONATE INDICE DI DENSITA' TERRITORIALE 0,7 MC/MQ
- PEC — AREE ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI DI NUOVO IMPIANTO CON OBBLIGO DI PEC
- AREA DI INTERESSE GENERALE PRIVATA
- AREA MISTA RESIDENZIALE - COMMERCIALE - ARTIGIANALE
- AREA PER ATTREZZATURE SPORTIVE PRIVATE
- AREE ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI DI RIORDINO
- AREE ARTIGIANALI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI CHE VENGONO CONFERMATI NELLA LORO UBICAZIONE

- AREA PER ATTREZZATURE TURISTICO-RICETTIVE
- AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (art. 21 L.R. 56/77 s.m i)
- EDIFICIO O PARTI DI EDIFICIO DEMOLIBILI (Vedere N.T.A Art. 5.2.5)
- EDIFICIO SOGGETTO A NORME PARTICOLARI (Vedere N.T.A. Art. 5.2.5)
- EDIFICIO SOGGETTO A NORME PARTICOLARI (Vedere N.T.A. Art. 5.2.5)
- ATTIVITA' DA RILOCALIZZARE (Vedere N.T.A. Art.5.11)
- EDIFICIO SOGGETTO A NORME PARTICOLARI (Vedere N.T.A. Art. 5.2.5)
- AREA E FABBRICATO SOTTOPOSTO A VINCOLO AI SENSI DEL D.Lgs. 42/2004
- BIOTOPO
- AREA BOSCHIVA PROTETTA
- AREA BOSCHIVA PROTETTA LE ROCCHE
- ZONA DI SALVAGUARDIA DEI BOSCHI E DELLE ROCCHE DEL ROERO

CLASSE II. Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesto accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.

CLASSE IIIa/1. Porzioni di territorio inedificate o caratterizzate dalla presenza di edifici isolati o non cartografabili diversamente alla scala utilizzata che presentano caratteri geomorfologici e idrogeologici tali (aree boscate e ad elevata acclività) da renderle inidonee alla realizzazione di nuovi edifici residenziali. In tale ambito sarà consentita solamente la realizzazione di edifici adibiti ad attività agricole e residenze rurali. Per gli edifici isolati ad uso residenziali compresi in questa classe saranno consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie e volume se non per ampliamenti ad uso agricolo o complementari all'attività rurale nonché, ove necessario, gli interventi di adeguamento igienico-funzionale. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.

CLASSE IIIa. Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree di frana quiescente, aree che presentano tracce di dissesto potenziale e dove il processo erosivo è molto accentuato e aree inondabili da acque ad alta energia in occasione di eventi di piena caratterizzati da un tempo di ritorno Tr=200 anni). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all'art.31 della L.R.56/77. In particolare, la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza statale, regionale o di altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico nelle aree soggette a rischio per fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico è consentita solo se i progetti dimostrano, attraverso un'opportuna documentazione tecnica, la compatibilità dell'opera con le condizioni di dissesto e di instabilità presenti e l'assenza di effetti negativi indotti dall'opera stessa.